

STATUTO FEDER.CASA



Indice Statuto

Titolo I Principi, finalità e democrazia interna

- ART. 1 - Costituzione e principi
- ART. 2 - Finalità
- ART. 3 - Adesione alla CONF.S.A.L.
- ART. 4 - Elezioni interne
- ART. 5 - Incompatibilità
- ART. 6 - Accertamento di irregolarità
- ART. 6 bis - Sospensione cautelare dell'incarico
- ART. 7 - Convocazione degli organi centrali e periferici
- ART. 8 - Cooptazione e durata

Titolo II Strutture del Sindacato

- ART. 9 - Organizzazione periferica
- ART. 10 - Organi regionali
- ART. 11 - Segretario regionale
- ART. 12 - Segreteria regionale
- ART. 13 - Organi provinciali
- ART. 14 - Consiglio Provinciale
- ART. 15 - Segretario Provinciale
- ART. 16 - Segreteria Provinciale
- ART. 17 - Collegio Provinciale dei Sindaci
- ART. 18 - Elezione degli organi provinciali
- ART. 19 - Segreteria Generale di Roma e Lazio
- ART. 20 - Segretario Comunale
- ART. 21 - Segreteria Comunale
- ART. 22 - Segretario Zonale
- ART. 23 - Segreteria Zonale
- ART. 24 - Organi Nazionali
- ART. 25 - Congresso Nazionale
- ART. 26 - Convocazione del Congresso Nazionale
- ART. 27 - Delegati al Congresso Nazionale
- ART. 28 - Convocazione straordinaria del Congresso Nazionale e Provinciale
- ART. 29 - Consiglio Nazionale
- ART. 30 - Composizione del Consiglio Nazionale
- ART. 31 - Presidente del Consiglio Nazionale
- ART. 32 - Segretario Generale
- ART. 33 - Segreteria Generale
- ART. 34 - Organo di stampa e mezzi di informazione telematici
- ART. 35 - Collegio Nazionale dei Sindaci
- ART. 36 - Collegio Nazionale dei Probiviri
- ART. 37 - Obblighi degli associati

Titolo III Organizzazione dei settori

- ART. 38 - Settori del sindacato

Titolo IV Bilancio, patrimonio e amministrazione

- ART. 39 - Bilancio nazionale
- ART. 40 - Bilancio provinciale
- ART. 40 bis - Bilancio Comunale e Zonale
- ART. 41 - Patrimonio

- ART. 42 - Gratuità e volontarietà delle cariche
- ART. 43 - Autonomia giuridica e amministrativa

Titolo V Modifiche statutarie e regolamenti

- ART. 44 - Modifiche statutarie e regolamenti
- ART. 45 - Regolamento Applicativo dello Statuto

Titolo I
Principi, finalità e democrazia interna

ART. 1

Costituzione e principi

E' costituita la FEDER.CASA, con durata illimitata, per la tutela degli interessi e dei diritti degli inquilini, assegnatari, concessionari ed affittuari di case, uffici, negozi, locali, terreni di Enti pubblici, Enti privati, Fondazioni, Banche, Assicurazioni, Fondazioni, Casse professionali ecc. o di privati locatori, nonché per la tutela degli interessi e dei diritti degli utenti del bene casa e dei pensionati in genere, in particolare dei pensionati di fondi pubblici e privati e dei mutilati e invalidi del lavoro. La FEDER.CASA è un'associazione autonoma e libera, suo fondamento sono la dialettica interna e il confronto con le forze organizzate della società civile. La sede nazionale è in Roma.

ART. 2

Finalità

La FEDER.CASA che non persegue fini di lucro, si propone i seguenti scopi:

1. Difesa e affermazione degli interessi economici, morali, giuridici, sia collettivi che individuali, di tutti gli inquilini, assegnatari, concessionari, affittuari, utenti del bene casa e dei loro familiari;
2. Tutela degli iscritti in sede sindacale e nelle controversie giudiziali o stragiudiziali;
3. Promozione dei diritti degli inquilini, degli assegnatari, concessionari, affittuari e utenti del bene casa;
4. Rappresentatività degli inquilini nei rapporti con i proprietari degli immobili, nonché i poteri dello Stato;
5. Assistenza e promozione dell'accesso alla proprietà per gli inquilini, per gli assegnatari, concessionari ed affittuari;
6. Adesione ad organizzazioni che, nei principi di libertà ed autonomia, operano a livello nazionale, comunitario, o internazionale;
7. Difesa e tutela dei diritti degli inquilini, degli assegnatari, concessionari ed affittuari, divenuti piccoli proprietari dopo l'acquisto dell'abitazione;
8. Difesa e tutela dei diritti dei cittadini comunitari e dei paesi terzi, in tema di soggiorno, integrazione, famiglia e lavoro;
9. Difesa e tutela dei diritti dei pensionati in genere, in particolare dei pensionati di fondi pubblici e privati e dei mutilati e invalidi del lavoro.
10. Diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento dei cittadini comunitari e dei paesi terzi nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel paese di origine la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi.
11. Perseguimento della realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, degli infortuni sul lavoro, del mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti, una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionati una effettiva tutela del potere di acquisto delle pensioni che deve prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;
12. Promozione della partecipazione della categoria dei pensionati a tutti gli Organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi attuali e futuri dei pensionati e delle persone anziane;
13. perseguire un'adeguata legislazione sociale e culturale che, ai diversi livelli decisionali, venga destinata ad anziani e pensionati;
14. Perseguimento degli scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari, e dei lavoratori esposti ai rischi professionali come singoli e come categoria;
15. Promozione della tutela della salute e delle condizioni di vita di quanti fra loro accettino il presente Statuto, che ha come scopo fondamentale l'unità e la valorizzazione di tutta la categoria degli esposti ai rischi ed alle conseguenze lesive.

La FEDER.CASA realizza le sue finalità anche attraverso la costituzione di specifiche strutture organizzative, quali Enti, Associazioni, Uffici, Società di servizi, Cooperative, nei settori della formazione/istruzione, della previdenza, dell'assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, dell'abitare, del tempo libero, dell'informazione ecc. La FEDER.CASA effettua convenzioni con associazioni, Enti pubblici e privati, che svolgono attività particolarmente significativi nel settore dell'immigrazione, del volontariato, dell'assistenza

sociale al fine di tutelare categorie particolarmente sensibili, come ad esempio gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi, le persone diversamente abili e le categorie svantaggiate. La FEDER.CASA organizza anche corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione, persone diversamente abili e categorie svantaggiate. La FEDER.CASA recepisce tutte le direttive e la normativa europea. La FEDER.CASA promuove iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, dei pensionati, degli invalidi del lavoro e dei loro familiari, particolarmente delle persone sole e non autosufficienti.

ART. 3

Adesione alla CONF.S.A.L.

La FEDER.CASA aderisce alla CONF.S.A.L., Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori, di cui condivide principi e scopi. Il Sindacato non ha fini di lucro, è un ente associativo non commerciale, per cui non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il contributo associativo è personale e non può essere trasmesso ad altri.

ART. 4

Elezioni interne

La FEDER.CASA è fondata sul principio della democrazia interna. Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi, di controllo, sono elettive. Il Segretario Generale è anche Segretario Generale di Roma e del Lazio. Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti. Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Per tutte le elezioni interne relative ad organi deliberanti e di controllo, composti da almeno tre persone, si applica, qualora vengano presentate più liste, il metodo proporzionale. Tutte le elezioni devono essere effettuate con votazioni dirette. Gli organi esecutivi e le cariche elettive in genere decadono qualora sia stata votata la sfiducia nei loro confronti da parte degli organi che li hanno eletti.

ART. 5

Incompatibilità

I membri del Collegio Provinciale, Regionale e Nazionale dei Sindaci e i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono far parte degli organi deliberanti ai rispettivi livelli. Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche, con particolare riguardo agli incarichi rappresentativi in organi esecutivi esterni, saranno stabiliti dalla Segreteria Generale.

ART. 6

Accertamento di irregolarità

In caso di gravi disfunzioni od irregolarità, l'interessato verrà preventivamente sospeso dall'incarico, in attesa di ulteriori accertamenti. In caso di esito positivo dell'accertamento delle irregolarità, gli organi sono dichiarati decaduti e si provvede a gestione commissariale. L'accertamento delle disfunzioni o irregolarità spetta, in relazione alle successive lettere a) - b), rispettivamente alla Segreteria Generale e Provinciale interessata. La dichiarazione di decadenza e la nomina di un commissario straordinario competono alla Segreteria Generale nei riguardi di tutti gli organi centrali, dei Consigli Regionali e Provinciali, delle Segreterie Regionali, Provinciali, Comunali e Zonali. Avverso i provvedimenti di cui sopra, è ammesso ricorso, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento, al Consiglio Nazionale. Il ricorso deve essere deciso nella prima seduta utile dell'organo competente e, comunque, non oltre i 60 giorni, pena la decadenza del provvedimento impugnato. Qualsiasi gestione commissariale non può protrarsi per più di 6 mesi. Il rifiuto di ottemperare alle decisioni di cui ai precedenti commi comporta l'automatico deferimento dei responsabili al collegio nazionale dei probiviri, nel caso di provvedimenti adottati da organismi nazionali e da organismi provinciali.

ART. 6 bis

Sospensione cautelare dell'incarico

In caso di procedimenti giudiziari di varia natura nei confronti di componenti degli organi centrali e periferici, la Segreteria Generale provvederà alla sospensione cautelare dall'incarico in attesa della definizione del giudizio.

ART. 7

Convocazione degli organi centrali e periferici

Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati, con indicazione dell'ordine del giorno, in via ordinaria dai responsabili degli organi, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti le Segreterie. La riunione relativa deve avvenire entro un massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta per gli organi centrali e di quindici per gli organi periferici. In quest'ultimo caso, in mancanza di convocazione, provvederà il Segretario Regionale per gli organi provinciali e il Segretario Generale per gli organi regionali. I membri di tutti gli organi del sindacato, centrali e periferici, che risultino assenti senza giustificati motivi per due sessioni consecutive, sono dichiarati decaduti dagli organi di cui fanno parte, nella seduta successiva. Gli organi deliberanti del sindacato, centrali e periferici (Consiglio Nazionale, Consigli Regionali e Provinciali) si riuniscono almeno una volta l'anno.

ART. 8

Cooptazione e durata

Negli organi deliberanti (Consiglio Nazionale, Consigli Regionali e Provinciali), possono essere cooptati, altri membri fino ad un massimo corrispondente al 10% dei loro componenti e scelti da una maggioranza degli aventi diritto al voto. Tutti gli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi restano in carica non più di quattro anni e possono essere rinnovati dagli organi del Sindacato.

Titolo II

Strutture del Sindacato

ART. 9

Organizzazione periferica

La FEDER.CASA dispone di strutture ed organi unitari. Questi hanno, a tutti i livelli, sedi, uffici, attrezzature, personale e mezzi adeguati. L'organizzazione periferica unitaria della FEDER.CASA si articola in strutture Regionali, Provinciali, Comunali e Zonali.

ART. 10

Organi regionali

Sono organi regionali:

- a) il Segretario Regionale;
- b) la Segreteria Regionale.

ART. 11

Segretario regionale

Il Segretario Regionale viene nominato, nel proprio seno dalla Segreteria Regionale, o in via eccezionale dalla Segreteria Generale. Il Segretario Regionale:

- rappresenta legalmente il Sindacato a livello regionale;
- coordina l'attività delle Segreterie Provinciali della sua Regione;
- convoca la Segreteria Regionale;
- è responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello regionale;
- nomina, ascoltata la Segreteria Regionale, i responsabili delle strutture di servizio regionali;

ART. 12

Segreteria regionale

La Segreteria Regionale è composta dai Segretari Provinciali e da un membro ogni 200 iscritti della provincia; tali membri saranno designati dalle rispettive segreterie provinciali. Si riunisce su convocazione del Segretario Regionale almeno una volta l'anno in via ordinaria, e in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei suoi componenti. La Segreteria Regionale:

- cura i rapporti con le istituzioni a livello regionale;
- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà designare i propri membri a livello regionale.

Nel corso della sua prima riunione, elegge su proposta del Segretario, nel proprio seno, uno o più vice – segretari.

ART. 13

Organi provinciali

Sono organi provinciali unitari:

- a) il Consiglio Provinciale;
- b) il Segretario Provinciale;

- c) la Segreteria Provinciale;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ART. 14
Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 15. Per ogni provincia il numero dei Consiglieri Provinciali è determinato in base alla consistenza degli iscritti. I Consiglieri Nazionali possono partecipare a titolo consultivo alle riunioni dei Consigli Provinciali. Il Consiglio Provinciale approva il bilancio, amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività di assistenza e consulenza.

ART. 15
Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale. Il Segretario Provinciale:

- rappresenta legalmente, il Sindacato a livello provinciale;
- è responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello provinciale;
- nomina, di concerto con la Segreteria Generale, i responsabili di zona e/o comunali;
- provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione scritta della Segreteria Nazionale;
- nomina, ascoltata la Segreteria provinciale, i responsabili provinciali delle strutture di servizio;
- promuove convenzioni a livello provinciale per le erogazioni di servizi o prestazioni agli associati a condizioni vantaggiose, purché non concorrenti ed in contrasto con quelle stipulate dalla Segreteria Generale.

ART. 16
Segreteria Provinciale

La Segreteria Provinciale è eletta dal Consiglio Provinciale, successivamente alla elezione del Segretario Provinciale. È composta da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, si riunisce, su convocazione del Segretario Provinciale, almeno una volta l'anno, in via ordinaria, e in via straordinaria su richiesta delle metà più uno dei suoi componenti. Nel corso della sua prima riunione, può eleggere su proposta del Segretario, nel proprio seno, un segretario amministrativo e uno o più vice – segretari. La Segreteria Provinciale:

- assicura il coordinamento intersettoriale del Sindacato a livello provinciale;
- predispose i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e li sottopone a verifica del collegio sindacale;
- cura i rapporti con le istituzioni a livello provinciale;
- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà designare i propri membri a livello provinciale;
- può nominare consulenti tecnici, anche esterni all'organizzazione, che operino a livello provinciale;
- delibera l'importo delle quote di servizio a livello provinciale solo ed esclusivamente per gli ex IACP (ora ATER, ACER, ALER ecc.);
- istituisce eventuali settori di attività sindacale e nomina i relativi responsabili, i quali dovranno coordinare la propria attività con i responsabili nazionali dei settori stessi, se presenti;
- stabilire gli importi di eventuali indennità di carica provinciali;

ART. 17
Collegio Provinciale dei Sindaci

Il Collegio Provinciale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del Collegio Nazionale dei Sindaci.

ART. 18
Elezione degli organi provinciali

L'elezione degli organi provinciali avviene su area provinciale sulla base di liste. Di norma, essa avviene contemporaneamente alla elezione dei delegati al Congresso Nazionale. Il Congresso Provinciale elegge il Consiglio Provinciale, i delegati provinciali al Congresso Nazionale. Alle elezioni partecipano tutti gli iscritti della provincia.

ART. 19
Segreteria Generale di Roma e Lazio

Considerata la specificità della città di Roma, relativamente ai patrimoni immobiliari di Enti previdenziali pubblici, privatizzati, fondazioni, assicurazioni, banche ecc., si istituisce, in deroga agli artt.9, 10,11,12,13 e segg., la Segreteria Generale di Roma e Lazio. Il Segretario Generale Nazionale è anche Segretario Generale di Roma e Lazio. La Segreteria Generale di Roma e Lazio svolge la funzione di Segreteria Regionale del Lazio e quella di

Segreteria Provinciale di Roma. La Segreteria è composta dai Segretari Provinciali della Regione Lazio o da un componente, da essi indicato; vista la complessità dell'area metropolitana di Roma i membri espressi saranno quattro, nominati dal consiglio provinciale. La Segreteria Generale di Roma e Lazio:

- si riunisce su convocazione del Segretario Generale di Roma e Lazio di norma almeno una volta l'anno in via ordinaria, e in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei suoi componenti;
- predispose i bilanci annuali, preventivi e consuntivi della provincia di Roma, esclusivamente con il voto dei rappresentanti della provincia di Roma, da sottoporre, previa verifica del Collegio Provinciale dei Sindaci, all'approvazione del Consiglio Provinciale di Roma;
- cura i rapporti con le istituzioni di Roma e regionali;
- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà designare i propri membri a livello romano e regionale;
- può nominare consulenti tecnici e/o professionisti anche esterni all'organizzazione che operino a livello regionale;
- stabilisce gli importi delle eventuali indennità di carica a livello provinciale/regionale.

ART.20

Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dalla Segreteria Generale e/o dalla Segreteria Provinciale. Il Segretario Comunale:

- rappresenta legalmente, il Sindacato a livello comunale;
- è responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello comunale;
- nomina i responsabili di zona;
- provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione scritta della Segreteria Generale;
- nomina, ascoltata la Segreteria comunale, i responsabili comunali delle strutture di servizio;
- promuove convenzioni a livello comunale per le erogazioni di servizi o prestazioni agli associati a condizioni vantaggiose purché non concorrenti ed in contrasto con quelle stipulate dalla Segreteria Generale.

ART. 21

Segreteria Comunale

La Segreteria Comunale è nominata dal Segretario Comunale. È composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, si riunisce, su convocazione del Segretario Comunale, almeno una volta l'anno, in via ordinaria, e in via straordinaria su richiesta delle metà più uno dei suoi componenti. Nel corso della sua prima riunione, può eleggere su proposta del Segretario, nel proprio seno, un segretario amministrativo e uno o più vice – segretari. La Segreteria Comunale:

- assicura il coordinamento intersettoriale del Sindacato a livello comunale;
- predispose i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e li sottopone a verifica del collegio sindacale Provinciale;
- cura i rapporti con le istituzioni locali;
- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà designare i propri membri a livello comunale;
- può nominare consulenti tecnici, anche esterni all'organizzazione, che operino a livello comunale;
- istituisce eventuali settori di attività sindacale e nomina i relativi responsabili, i quali dovranno coordinare la propria attività con i responsabili provinciali dei settori stessi, se presenti;
- stabilisce gli importi di eventuali indennità di carica comunale.

ART. 22

Segretario Zonale

Il Segretario Zonale è nominato dalla Segreteria Generale e/o dalla Segreteria Provinciale. Il Segretario Zonale:

- è responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello zonale;
- provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione scritta della Segreteria Generale.

ART. 23

Segreteria Zonale

La Segreteria Zonale è nominata dal Segretario Zonale. È composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, si riunisce, su convocazione del Segretario Zonale, almeno una volta l'anno, in via ordinaria, e in via straordinaria su richiesta delle metà più uno dei suoi componenti. Nel corso della sua prima riunione, può eleggere su proposta del Segretario, nel proprio seno, un segretario amministrativo e uno o più vice – segretari. La Segreteria Zonale:

- predisporre i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e li sottopone a verifica del Collegio Sindacale Comunale o Provinciale;
- può nominare consulenti tecnici, anche esterni all'organizzazione, che operino a livello zonale;
- istituisce eventuali settori di attività sindacale e nomina i relativi responsabili, i quali dovranno coordinare la propria attività con i responsabili provinciali dei settori stessi, se presenti.

ART. 24

Organi Nazionali

Sono organi Nazionali unitari:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Segretario Generale;
- d) la Segreteria Generale;
- e) il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- f) il Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 25

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale della FEDER.CASA, costituito dai delegati provinciali, è l'organo fondamentale che delibera la linea del sindacato. Il Congresso ordinario dell'organizzazione è indetto, in forme e tempi rigorosamente correlati, secondo le istanze definite nel presente statuto e dal Regolamento. Hanno diritto a parteciparvi senza diritto di voto, con solo diritto di parola, - ancorché non delegati - i Consiglieri Nazionali uscenti, i membri degli organi nazionali, i membri dei Collegi Nazionali dei Sindaci e dei Probiviri. È compito del Congresso Nazionale plenario dei delegati:

- a) esaminare e discutere la relazione sull'operato del Sindacato e sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico;
- b) deliberare sull'indirizzo di politica sindacale;
- c) eleggere il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Sindaci, il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- d) approvare eventuali modifiche dello statuto.

ART. 26

Convocazione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale, annunciato e convocato dal Consiglio Nazionale, che ne fissa la data, si riunisce in via ordinaria, ogni cinque anni e, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto a norma del successivo articolo 25. Il Consiglio Nazionale formula le tesi programmatiche, alle quali sarà data la massima diffusione a tutti i livelli. La convocazione del Congresso e l'ordine del giorno devono essere comunicati alle organizzazioni provinciali del sindacato almeno 60 giorni prima della data fissata. All'atto della convocazione del Congresso, il Consiglio Nazionale nomina una commissione che ha il compito di predisporre le operazioni preparatorie, garantire e favorire la libera circolazione delle idee. Il Congresso è valido quando vi sono rappresentati i due terzi degli iscritti.

ART. 27

Delegati al Congresso Nazionale

I delegati al Congresso Nazionale sono eletti su area provinciale, in proporzione agli iscritti della provincia come previsto dal regolamento elettorale.

ART. 28

Convocazione straordinaria del Congresso Nazionale e Provinciale

Il Congresso Nazionale, il Congresso Provinciale possono essere convocati, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Provinciale, anche in via straordinaria. La convocazione in via straordinaria avviene:

- a) per il Congresso Nazionale, ad opera del Consiglio Nazionale con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei segretari provinciali, rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta degli iscritti;
- b) per il Congresso Provinciale, ad opera del Consiglio Provinciale, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 29

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è organo deliberante nel rispetto delle indicazioni statutarie e congressuali. Il Consiglio Nazionale elegge il Segretario Generale, la Segreteria Generale, che ad esso rispondono del loro operato. Ciascuno

dei membri del Consiglio Nazionale può partecipare a qualsiasi assemblea, congresso o convegno dell'organizzazione, sia in sede nazionale sia in sede periferica senza diritto di voto, con solo diritto di parola. Il Consiglio Nazionale approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera in merito alle quote di adesione al Sindacato, istituisce eventuali settori di attività sindacale, i cui responsabili saranno nominati dal Segretario Generale.

ART. 30

Composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da almeno 15 membri. L'elezione congressuale del Consiglio Nazionale si realizza sulla base di liste.

ART. 31

Presidente del Consiglio Nazionale

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono dirette da un Presidente che assicura la regolarità della discussione e delle votazioni, concede la parola, indice le votazioni, comunica i risultati delle votazioni, sospende e chiude le riunioni, adotta tutte le misure necessarie a garantire il buon andamento della riunione e da un Segretario incaricato della stesura dei verbali delle singole riunioni. Il Presidente viene eletto nella prima riunione e resta in carica sino alla successiva celebrazione del Congresso Nazionale.

ART. 32

Segretario Generale

Il Segretario Generale rappresenta il Sindacato nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale, attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statuari, nel rispetto del principio di collegialità, con la Segreteria Generale, che presiede, dirige e coordina; assume la direzione politica dell'organo di stampa e cura i rapporti con le Segreterie Provinciali e Regionali. Egli è il responsabile delle attività programmate nell'ambito dei principi politici che informano l'azione sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico-istituzionale e sociale al fine di valorizzare il Sindacato e renderlo sempre più rappresentativo assumendo opportune iniziative. Inoltre, il Segretario Generale:

- convoca la Segreteria Generale;
- convoca il Congresso Nazionale;
- convoca il Consiglio Nazionale;
- nomina, ascoltata la Segreteria Generale, i responsabili delle strutture di servizio nazionali;
- promuove e sottoscrive eventuali convenzioni con Enti pubblici e/o privati al fine di consentire agli iscritti l'accesso a servizi vari (convenzioni bancarie, fidi, prestiti, mutui, ecc...) a condizioni vantaggiose;
- cura i rapporti con la CONF.S.A.L., con gli Enti, e le Istituzioni;
- procede, in caso di comprovata ed urgente necessità, salvo ratifica della Segreteria Generale, al commissariamento delle Segreterie Regionali, Provinciali, Comunali e Zonali che abbiano violato le norme statuarie e regolamentari o che intraprendano azioni sindacali difformi dalle politiche del Sindacato o che siano manifestamente inattive; contro la deliberazione di commissariamento la struttura commissariata può ricorrere al Consiglio Nazionale. Il Commissario Straordinario assume tutti i poteri dell'esecutivo provinciale o regionale: il Commissario Provinciale ha il compito di indire il Congresso entro sei mesi, salvo proroga concessa dalla Segreteria Generale;
- promuove la realizzazione e la diffusione dell'organo di stampa e dei mezzi di informazione telematici di cui è responsabile;
- provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente e/o di collaboratori;
- nomina fino ad un massimo di due vice, cui può assegnare specifiche deleghe.

ART. 33

Segreteria Generale

La Segreteria Generale è organo esecutivo centrale del Sindacato; attua con collegiale responsabilità i deliberati del Consiglio Nazionale ed è convocata periodicamente dal Segretario Generale su ordine del giorno. Nel corso della sua prima riunione, essa elegge, nel proprio seno, su proposta del Segretario Generale, un segretario amministrativo. La Segreteria è composta dal Segretario Generale e da altri membri, fino al massimo di 5, eletti dal Consiglio Nazionale. La Segreteria Generale risponde della sua attività al Consiglio Nazionale. Possono essere cooptati, su proposta del Segretario Generale, approvata dal Consiglio Nazionale, fino ad un massimo di altri due componenti. I compiti della Segreteria Generale sono:

- attuare l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale;
- assicurare la gestione unitaria del Sindacato, mantenendo contatti permanenti con i suoi organi periferici;



- predisporre bilanci annuali, preventivi e consuntivi, per la loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale, previa verifica del Collegio Nazionale Sindacale;
- deliberare, con voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Generale;
- convocare, ove lo ritenga opportuno, conferenza dei Segretari Provinciali e Regionali;
- nominare i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà designare i propri membri;
- ratificare entro trenta giorni i commissariamenti disposti con carattere d'urgenza dal Segretario Generale e le nomine dei commissari; in assenza di ratifica il provvedimento si intende annullato; in caso di appello presentato dal soggetto commissariato al Consiglio Nazionale, decade l'obbligo di ratifica in capo alla Segreteria Generale, essendo demandata la decisione finale sul commissariamento al Consiglio Nazionale;
- nominare consulenti tecnici e/o professionisti anche esterni all'organizzazione;
- deferire al competente Collegio Nazionale dei Probiviri un qualsiasi associato. Contro le sanzioni erogate è ammesso il ricorso al Collegio stesso;
- decidere i criteri di pagamento dei rimborsi spese per le cariche del presente statuto;
- stabilire la ripartizione delle risorse finanziarie ai vari livelli;
- deliberare su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza;
- stabilire gli importi delle eventuali indennità di carica.

ART. 34

Organo di stampa e mezzi di informazione telematici

L'organo di stampa e i mezzi di informazione telematici sono aperti a tutti gli orientamenti interni dell'organizzazione nel rispetto del presente statuto. Su tali organi devono essere date notizie dei temi trattati negli organi centrali, delle tesi emerse, delle deliberazioni adottate, degli ordini del giorno di politica sindacale che siano stati oggetto di votazione, dell'attività sindacale. La segreteria generale nomina il direttore responsabile e il comitato di redazione.

ART. 35

Collegio Nazionale dei Sindaci

Il Collegio Nazionale dei Sindaci si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal congresso. Esso è organo perfetto. Il Collegio Nazionale dei Sindaci risponde della propria attività davanti al Congresso e al Consiglio Nazionale. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente. Il compito del Collegio Nazionale dei Sindaci è quello di controllare l'andamento amministrativo del Sindacato e la regolarità di tutte le spese. Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e segnala le deficienze eventuali al Consiglio Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Sindaci riferisce al Congresso e al Consiglio Nazionale sui bilanci consuntivi e preventivi del Sindacato. I membri del Collegio Nazionale dei Sindaci possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale nelle quali si trattino argomenti di amministrazione. Il Collegio Nazionale dei Sindaci è convocato dal suo Presidente, d'intesa con il Segretario Generale, oltreché alle scadenze previste dall'articolo 34, almeno un'altra volta all'anno.

ART. 36

Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti eletti dal congresso. Esso è organo perfetto. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente. Sono di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri:

- a) in sede di appello: tutte le controversie sulle quali si sia pronunciato il Collegio Provinciale dei Probiviri;
- b) in sede di prima e unica istanza: le controversie insorte tra soci appartenenti a province diverse nonché il giudizio sui membri degli organi Nazionali, Provinciali e Regionali deferiti al Collegio. I membri del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio Nazionale dei Probiviri possono essere deferiti al Collegio Nazionale dei Probiviri su parere conforme del Consiglio Nazionale espresso a maggioranza di due terzi. Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, qualsiasi associato può essere deferito dal Segretario Generale e dalla Segreteria Nazionale con voto a maggioranza al Collegio Nazionale dei Probiviri, per comportamenti in contrasto col presente Statuto e con i regolamenti; sempre fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, il Segretario Provinciale e la Segreteria Provinciale con voto a maggioranza, possono deferire al Collegio Provinciale dei Probiviri, iscritti appartenenti alla propria Segreteria, per comportamenti in contrasto col presente Statuto e con i regolamenti. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è convocato dal suo Presidente. Gli atti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitivi. Il Collegio Nazionale dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) l'ammonizione;



- 2) la deplorazione;
- 3) la sospensione da 3 a 12 mesi;
- 4) l'espulsione.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è, altresì, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, dopo quello di sospensione cautelare disposto dalla Segreteria Generale in pendenza di giudizio penale, qualora l'associato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale. Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statuari contro l'associato è prevista la tutela mediante il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in unica istanza entro 90 giorni.

ART. 37

Obblighi degli associati

Tutti gli associati sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti;
- al versamento della quota associativa;
- a rispettare le deliberazioni assunte da qualsiasi organo statuario;
- a conformare la propria azione alle linee di politica sindacale deliberate dagli organi statuari;
- a tutelare in ogni sede il buon nome dell'Associazione e degli organi della stessa;
- a non porre in atto azioni e/o comportamenti che possano in qualsiasi modo ledere l'Associazione;
- a porre in atto un comportamento consono e adeguato al ruolo ricoperto.

Titolo III

Organizzazione dei settori

ART. 38

Settori del sindacato

La FEDER – CASA organizza, la propria struttura nei seguenti settori istituiti dalla Segreteria Generale:

- a) Casa;
- b) Formazione – Progettazione;
- c) Stranieri;
- d) Colf e Badanti;
- e) Consumatori;
- f) Lavoratori;
- g) Pensionati;
- h) Mutilati e invalidi del lavoro;

I settori hanno funzione consultiva, professionale, tecnica ed organizzativa. In funzione della specifica complessità, su indicazione della Segreteria Generale, ogni settore può essere suddiviso in sub-settori, coordinati da un responsabile di settore. Al settore è attribuita la funzione di studio delle problematiche specifiche, di formulare istanze propositive. I responsabili di settore, ai vari livelli, nominati dalla Segreteria Generale su indicazione del Segretario Generale, possono partecipare alle contrattazioni specifiche. Ciascun settore svolge la propria attività attraverso consulte nazionali e provinciali. Le consulte, ai vari livelli, attraverso i loro coordinatori, designati dai rispettivi Segretari, guidano l'attività del settore nell'ambito provinciale e nazionale e contribuiscono ad attuare le finalità di cui agli articoli 1 – 2.

Titolo IV

Bilancio, patrimonio e amministrazione

ART. 39

Bilancio nazionale

Il bilancio del Sindacato, unitario nelle sue fonti principali, deve comportare un coordinamento fra bilancio centrale e bilancio degli organi periferici e, nel reparto delle disponibilità, devono essere garantite con priorità le fondamentali esigenze di base. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi degli abbonamenti, della pubblicità, delle iniziative editoriali e dalla vendita di stampati, dalle elargizioni di persone, di enti pubblici e privati, dalle somme corrisposte da soggetti non iscritti per servizi, dalle quote di partecipazione in enti e/o società. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Segreteria Generale predisporre e presenta al Collegio Nazionale dei Sindaci e al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate e le spese previste. Entro il 31 maggio, la Segreteria Generale predisporre e presenta al Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato della relazione del Collegio Nazionale dei Sindaci. Il bilancio consuntivo indica analiticamente le

entrate e le spese. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dai prospetti specifici dei singoli capitoli. Il bilancio consuntivo viene ratificato dal Consiglio Nazionale di norma entro il 31 ottobre.

ART. 40

Bilancio provinciale

Con gli stessi criteri dell'articolo precedente devono essere presentati dalle Segreterie Provinciali i relativi bilanci preventivi e consuntivi. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Segreteria Provinciale predispone e presenta al Collegio Provinciale dei Sindaci e al Consiglio Provinciale il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate e le spese previste. Entro il 31 maggio, la Segreteria Provinciale predispone e presenta al Consiglio Provinciale il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato della relazione del Collegio Nazionale dei Sindaci. Il bilancio consuntivo indica analiticamente le entrate e le spese. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dai prospetti specifici dei singoli capitoli. Il bilancio consuntivo viene ratificato dal Consiglio Provinciale di norma entro il 31 ottobre.

ART. 40 bis

Bilancio Comunale e Zonale

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le Segreterie Comunali e Zonali predispongono e presentano alla Segreteria Provinciale il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate e le spese previste. Entro il 31 maggio le Segreterie Comunali e Zonali predispongono e presentano alla Segreteria Provinciale il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo indica analiticamente le entrate e le spese. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dai prospetti specifici dei singoli capitoli.

ART. 41

Patrimonio

Il patrimonio del Sindacato è costituito da beni mobili ed immobili e dai valori che comunque provenissero per acquisti, donazioni, legati, successioni e dalle somme versate dagli iscritti a titolo di contribuzioni ordinarie e straordinarie, nonché da qualsiasi altro provento, purché non sia in contrasto con le vigenti norme di legge. Il Sindacato non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento del Sindacato il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 42

Gratuità e volontarietà delle cariche

Gli incarichi ricoperti si intendono a titolo gratuito e volontario, e possono dare diritto alla sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute e documentate nel relativo bilancio Nazionale, Provinciale, Comunale e Zonale, salva diversa deliberazione della Segreteria Generale.

ART. 43

Autonomia giuridica e amministrativa

Le Segreterie Regionali, Provinciali, Comunali e Zonali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome, non impegnano in alcun modo la struttura sindacale e la Segreteria Generale. Ne consegue da ciò che le Segreterie Regionali, Provinciali, Comunali e Zonali rispondono di tutte le azioni ed obbligazioni autonome assunte dai propri dirigenti e rappresentanti, nei confronti di terzi. A tal proposito, le Segreterie Regionali, Provinciali, Comunali e Zonali si impegnano a seguire tassativamente tutte le disposizioni regolamentari e statutarie. Attesa la natura giuridicamente ed amministrativamente autonoma delle Segreterie Regionali, Provinciali, Comunali e Zonali resta inteso che, in caso di violazione delle norme statutarie, ovvero di altri comportamenti illegittimamente posti dalle medesime, tramite i loro dirigenti, responsabili e delegati, di tali comportamenti risponderanno i singoli autori di ogni genere e specie, senza alcuna implicazione per la struttura e le altre cariche sindacali. Resta salvo il diritto della struttura sindacale di procedere a tutela della propria onorabilità.

TITOLO V

Modifiche statutarie e regolamenti

ART. 44

Modifiche statutarie e regolamenti

Il Consiglio Nazionale è l'organo competente:

- a deliberare la modifica delle disposizioni statutarie;
- ad adottare e/o modificare il Regolamento Applicativo dello Statuto;
- ad adottare e/o modificare il Regolamento Elettorale.

Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale.

ART. 45

Regolamento Applicativo dello Statuto

Il Regolamento Applicativo dello Statuto e le modifiche del Regolamento Applicativo dello Statuto sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale. Il Regolamento Elettorale e modifiche del Regolamento Elettorale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale. Le proposte di modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari possono essere presentate al Consiglio Nazionale:

- dalla Segreteria Generale;
- da 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale.

Le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Nazionale che non incidono sugli organi e la loro composizione espressi dal Congresso anche a livello periferico, provinciale e regionale, hanno effetto immediato e devono essere ratificate dal successivo Congresso. Sono abrogate le preesistenti disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano le suindicate materie.

Roma 12/07/2024




AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
 Tribunale di Roma

N. 1233
 Serie 3
 Data 23.7.24

REGISTRATO CON EURO
 200,00

IL DIRIGENTE (*)
 Domenico Caracciolo

(*) Firma su delega del Direttore provinciale
 Francesco Vittorio Grayna

